

**DELIBERAZIONE 27 NOVEMBRE 2018
609/2018/R/EEL**

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL
CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE RELATIVO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE
ESSENZIALE BRINDISI SUD, PER L'ANNO 2017**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1043^a riunione del 27 novembre 2018

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 342/2016/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 459/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 459/2016/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 6 settembre 2016, 477/2016/E/eel; (di seguito: deliberazione 477/2016/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2016, 609/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 609/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2017, 314/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 314/2017/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2017, 744/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 744/2017/R/eel);
- il provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito: AGCM) 29 settembre 2016, 26176, caso A498A (di seguito: provvedimento 26176);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 21 novembre 2016, prot. Autorità 34306, del 22 novembre 2016;
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 2 dicembre 2016, prot. Autorità 36019, del 5 dicembre 2016;
- la lettera dell’AGCM, datata 4 maggio 2017, prot. Autorità 16344, del 5 maggio 2017 (di seguito: lettera AGCM);
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna), del 5 aprile 2018, prot. Autorità 11843, di pari data (di seguito: comunicazione Terna);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 13 settembre 2018, prot. Autorità 25537, di pari data (di seguito: comunicazione ENEL PRODUZIONE).

CONSIDERATO CHE:

- con le deliberazioni 342/2016/E/eel e 459/2016/E/eel, l’Autorità ha avviato procedimenti per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volte a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e del mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull’andamento dei mercati energetici;
- con la deliberazione 477/2016/E/eel, ai sensi dell’articolo 2, comma 33, della legge 481/95, l’Autorità ha segnalato, all’AGCM, per gli interventi di propria competenza, dati e informazioni sulla potenziale violazione della normativa in materia di diritto della concorrenza da parte degli utenti del dispacciamento, titolari di unità abilitate, individuati nella Tavola 2 allegata alla deliberazione 342/2016/E/eel;
- i procedimenti *ex* deliberazioni 342/2016/E/eel e 459/2016/E/eel hanno, tra l’altro, avuto ad oggetto l’impianto Brindisi Sud di ENEL PRODUZIONE;
- a seguito della segnalazione dell’Autorità, l’AGCM, con il provvedimento 26176, ha disposto l’avvio di istruttoria, nei confronti, tra l’altro, della società ENEL PRODUZIONE, per accertare l’esistenza di una possibile violazione della normativa antitrust con riferimento alle strategie di offerta dell’impianto Brindisi Sud adottate dal relativo utente del dispacciamento;
- come evidenziato con la deliberazione 609/2016/R/eel, che prevede l’avvio del processo per l’individuazione dell’eventuale regime di essenzialità da applicare alla capacità essenziale oggetto di procedimento, la regolazione sulle risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico *ex* deliberazione 111/06 rappresenta una forma di regolazione asimmetrica, di cui all’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo

93/11, dato che le offerte attinenti alle menzionate risorse sono soggette a vincoli che limitano il potere di mercato dei relativi utenti nel MSD e contribuiscono a determinare condizioni competitive nello stesso;

- con la lettera AGCM, l'omonima Autorità ha comunicato il provvedimento con il quale si sono resi obbligatori gli impegni che ENEL PRODUZIONE ha da ultimo presentato alla stessa AGCM in data 19 aprile 2017 (di seguito: impegni definitivi);
- gli impegni definitivi prevedono, tra l'altro, che, in caso di ammissione al regime di reintegrazione dei costi dell'impianto Brindisi Sud, ENEL PRODUZIONE limiti volontariamente i costi fissi rilevanti ai fini della determinazione del corrispettivo di reintegrazione a un importo non superiore a quanto indicato nel testo degli impegni (di seguito: impegno 3);
- dagli impegni definitivi emerge che ENEL PRODUZIONE ha accettato anche l'eventuale applicazione del regime di reintegrazione a decorrere dal giorno 1 gennaio 2017;
- con la deliberazione 314/2017/R/eel, l'Autorità ha accolto, con riferimento all'impianto Brindisi Sud e limitatamente all'anno 2017 (a decorrere dall'1 gennaio del medesimo anno), l'istanza di ammissione al regime asimmetrico di reintegrazione avanzata da ENEL PRODUZIONE, come integrata dall'impegno 3 presentato dallo stesso utente all'AGCM nell'ambito degli impegni definitivi.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti; il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti ed i ricavi conseguiti nell'anno considerato (di seguito anche: Corrispettivo);
- con la deliberazione 744/2017/R/eel, a seguito di apposita istanza avanzata da ENEL PRODUZIONE, l'Autorità ha definito l'importo di un acconto del Corrispettivo, ai sensi del comma 65.30, relativo al primo semestre dell'anno 2017 per l'impianto Brindisi Sud;
- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, relativo a uno specifico impianto ammesso al regime di reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento è tenuto a inviare all'Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato attinente all'impianto medesimo; secondo quanto stabilito dal comma 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;
- con la comunicazione ENEL PRODUZIONE, l'omonima società ha presentato istanza per il riconoscimento del Corrispettivo per l'impianto Brindisi Sud per l'anno 2017;

- rispetto all'impianto Brindisi Sud, ammesso al regime asimmetrico di reintegrazione per l'anno 2017, ENEL PRODUZIONE è al momento esposta finanziariamente per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato un flusso di cassa negativo e i ricavi sinora percepiti, che includono l'acconto *ex* comma 65.30 già riconosciuto; peraltro, detto acconto ha ridotto soltanto parzialmente la menzionata esposizione finanziaria e i connessi oneri sopportati dall'utente interessato, essendo relativo esclusivamente al primo semestre dell'anno 2017 ed essendo stato determinato con un approccio prudenziale;
- ai fini del presente provvedimento, con la locuzione "costi fissi *benchmark*" si intende l'importo massimo – di cui all'impegno 3 - al quale ENEL PRODUZIONE si è impegnata a limitare i costi fissi riconosciuti per l'anno 2017;
- dall'istanza di reintegrazione per l'anno 2017 avanzata da ENEL PRODUZIONE in relazione all'impianto Brindisi Sud, non risulta alcuna decurtazione dei costi fissi per eccesso di indisponibilità e la comunicazione Terna evidenzia che l'indisponibilità del citato impianto nell'anno 2017 è risultata inferiore rispetto alla media del triennio precedente.

RITENUTO OPPORTUNO:

- che, al fine di contenere l'onerosità dell'esposizione finanziaria cui è soggetta ENEL PRODUZIONE, Terna riconosca a detta società un acconto del Corrispettivo (di seguito: Acconto), con riferimento all'impianto Brindisi Sud, ammesso al regime asimmetrico di reintegrazione per l'anno 2017, precisando che, in sede di determinazione del conguaglio del menzionato Corrispettivo, si terrà conto, tra l'altro, degli esiti delle verifiche sui tassi di indisponibilità, di cui alla comunicazione Terna, sui costi fissi e sugli importi delle voci che compongono il margine di contribuzione;
- stabilire l'importo dell'Acconto in modo da mantenere un margine di sicurezza per eventuali imprecisioni compiute dall'utente del dispacciamento interessato nel calcolo del margine di contribuzione e dei costi fissi o da Terna nell'elaborazione dei dati sulle indisponibilità;
- per le finalità esplicitate al precedente alinea, determinare l'Acconto, per l'impianto Brindisi Sud di ENEL PRODUZIONE, come pari al 70% della differenza tra:
 - il minore valore tra l'importo dei costi fissi richiesti da ENEL PRODUZIONE per l'anno 2017 e l'importo dei costi fissi *benchmark*;
 - il margine di contribuzione risultante dall'istanza di reintegrazione avanzata dallo stesso utente per l'anno 2017, iscrivendo tra i ricavi l'acconto, di cui al comma 65.30, riconosciuto da Terna

DELIBERA

1. di prevedere che Terna eroghi, a ENEL PRODUZIONE, nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Brindisi Sud un acconto del Corrispettivo per l'anno 2017, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di stabilire che Terna dia seguito alla disposizione di cui al punto precedente entro il giorno 31 dicembre 2018;
3. di trasmettere l'Allegato A a Terna e ad ENEL PRODUZIONE;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenenti informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

27 novembre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini